

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **BISANTIS**)

sul

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1960 (stampato n.717)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(**GONELLA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO

(**TAMBRONI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 dicembre 1960*

Istituzione di un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia –
Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! – La nostra organizzazione penitenziaria, tutta permeata ormai di nuovo spirito dovuto al fermento di idee operato in tale campo dalla «scuola correzionalista», vuol cancellare il fosco quadro dei precedenti regimi e sistemi carcerari; e, in piena armonia con i principi costituzionali (articolo 27), per cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e devono mirare alla rieducazione del condannato, tende a spiegare appunto una profonda azione di rieducazione e di riscatto del condannato, in modo che questo possa essere riadattato alla vita sociale ed al bene.

Nel magistero rieducativo, gran parte hanno i cappellani, i quali esercitano una continua missione di conforto morale e spirituale, attraverso l'assistenza morale e l'assistenza religiosa. L'assistenza morale incombe anche al direttore delle carceri; ma i relativi obblighi di assistenza morale imposti al direttore sono estesi, a norma del regolamento generale ai cappellani, che, d'accordo con l'autorità dirigente tengono pure conferenze di contenuto morale ed educativo specialmente sui doveri verso Dio, verso lo Stato e verso la società.

L'assistenza religiosa, la sola che può riaccendere in ogni creatura i sentimenti della dignità umana, dell'onestà, della fede, promuove l'opera di rieducazione, di redenzione, di recupero umano e sociale del colpevole; aiuta gli uomini, decaduti lungo la degradante china del male sino al delitto, di intraprendere – dopo di aver subito dalla giustizia la necessaria condanna, attraverso la dolorosa via dell'espiazione – quella talvolta lenta e graduale ascesa che tende a ricostruire la loro avvilita personalità; consente la rieducazione vera del condannato ed il suo recupero sociale.

Se l'economia moderna del diritto punitivo è appunto informata al duplice obiettivo della rieducazione del condannato e del suo recupero sociale, e se gli aspetti basilari del

trattamento inteso a finalità rieducative sono la religione, l'istruzione, ed il lavoro, non è chi non veda l'altissima ed insostituibile funzione spirituale, morale, sociale del sacerdote nella comunità carceraria.

Ma mentre è da tutti riconosciuta la importanza della missione affidata ai cappellani ed alle suore, non sono state finora rivolte a tale personale quelle attenzioni che esso merita. La posizione giuridica dei cappellani e delle suore, è ancora quella di «personale aggregato», ed è regolata dal regio decreto–legge 30 ottobre 1924, n.1758, che li esclude da tutti i benefici connessi con il rapporto di pubblico impiego; ed il loro numero è insufficiente, mentre tanto necessaria è la loro parola confortatrice, la loro azione educatrice, là dove il dolore e l'amarezza di una vita male spesa, preparano l'uomo al pentimento.

Al fine di dare una più efficiente organizzazione al servizio religioso, considerato della massima importanza, ed al fine altresì di avviare a soluzione alcuni dei più importanti problemi connessi alla necessità di migliorare il trattamento economico spettante ai cappellani delle Carceri, veniva presentato al Senato, il 7 settembre 1959 il disegno di legge n.717 relativo alla «istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia – Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena», e poi alla Camera, in data 19 luglio 1960, il disegno di legge n.2398, relativo all'istituzione di un'indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni istituti di prevenzione e pena.

Il primo disegno di legge, le cui disposizioni rispondono a sentite esigenze di coordinamento e di sostegno dell'opera di assistenza spirituale è religiosa negli istituti penitenziari, veniva discusso ed approvato il 15 dicembre 1960; e, quindi, trasmesso alla Camera, che di esso si occupava in Commissione Giustizia nelle sedute del 23 febbraio e del 2 marzo 1961.

La Commissione Giustizia, in quest'ultima data, ne approvava il testo (n.2685) così come trasmesso dal Senato, senza modificazioni, salvo alcune di ordine formale, di natura finanziaria, suggerite dalla Commissione Bilancio, e relative alla collocazione della spesa nei capitoli destinati a stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti, degli Istituti di prevenzione e pena.

E dava mandato al sottoscritto relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea, alla quale vengono sottoposte brevi considerazioni.

Sono addetti al ministero di grazia e giustizia, e costituiscono l'ufficio di ispezione alle immediate dipendenze del direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena gli «ispettori». A questo ufficio, che può dirsi la innovazione più notevole portata dal regolamento del 1931 alla organizzazione funzionale degli Istituti medesimi, sono affidate le ispezioni su tutti i servizi, non solo per sorvegliarne l'andamento, ma per proporre ed attuare tutto quanto occorre alla migliore organizzazione ed al più completo coordinamento dei servizi stessi. E poiché tali servizi attengono alla amministrazione, all'edilizia, all'agricoltura, all'industria, alla sanità, gli ispettori sono distinti in amministrativi, sanitari, industriali, agricoli, ed ispettori dei fabbricati.

Importante il servizio amministrativo, che comprende tutta la gestione amministrativa e contabile, e che riguarda pure il personale. Non meno importante il servizio sanitario negli stabilimenti carcerari, nei manicomi giudiziari, nei sanatori giudiziari, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di cura e di custodia e così via. Non meno importanti pure, i servizi riguardanti l'agricoltura e l'industria, data la necessità evidente di avere dei tecnici di valore e di particolari attitudini, i quali sappiano indirizzare e coordinare le varie attività, allo scopo di raggiungere risultati economici e sociali vantaggiosi. Indispensabili altresì gli ispettori del servizio edilizio, dato lo sviluppo del settore dell'edilizia carceraria, con un largo programma di lavoro per la costruzione di nuovi edifici penitenziari, e per la modificazione e la utilizzazione di quelli esistenti secondo i moderni concetti edilizi, igienici e tecnico-sociali. Ma fondamentale ad ogni altro servizio, è quello dell'assistenza religiosa,

disimpegnato da 279 cappellani e da 280 suore. Anche tale servizio richiede una attività di collegamento, di coordinamento, e di vigilanza, nel settore più importante e più delicato, ed al quale, per come si è rilevato, vanno riservate le più vive attenzioni.

Con il disegno di legge in esame, si propone pertanto la istituzione di un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia, per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e pena.

Conseguentemente, la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n.1758, modificata con legge 14 giugno 1928, n.1384, viene aumentata di una unità. Alla nomina del cappellano ispettore provvede il Ministro di grazia e giustizia. Al detto cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000; aumentato a 1.200.000 lire se il cappellano ispettore non percepisce altri assegni a carico dello Stato.

Durante il periodo di missione sono dovuti gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con coefficiente di stipendio 402.

Per le considerazioni esposte, confido che la Camera, così come ha fatto il Senato, vorrà senz'altro approvare il disegno di legge in esame.

BISANTIS, *Relatore.*